

25042-22



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

PIERO MESSINI D'AGOSTINI - Presidente -  
SERGIO BELTRANI  
GIUSEPPE SGADARI  
SANDRA RECCHIONE - Relatore -  
ANTONIO SARACO

Sent. n. sez. 699  
CC - 28/04/2022  
R.G.N. 45736/2021

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)

(omissis) nato a (omissis)

(omissis) nato a (omissis)

(omissis) nato a (omissis)

avverso il decreto del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCE

udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;  
lette le conclusioni del PG che concludeva per il rigetto del ricorso

## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Lecce confermava il decreto del 23 luglio 2020 che aveva disposto la confisca di beni immobili ed immobili (compendio aziendale, quote societarie e somme di denaro riconducibili) nella disponibilità dei ricorrenti.

Segnatamente: si confermava la sussistenza della condizione di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.lgs n. 159 del 2011 di (omissis) e di (omissis) (omissis) e si riteneva che i beni confiscati alla moglie ed alla figlia dell' (omissis) (omissis) ( (omissis) ed (omissis) ) fossero nella sostanziale disponibilità del proposto.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore di (omissis) che deduceva:

2.1. violazione di legge: la fattispecie di pericolosità generica prevista dall'art. 1 lettera b) del D.lgs n. 159 del 2011 sarebbe stata "tipizzata" solo a far data dalla pronuncia De Tommaso v. Italia, ovvero successivamente al 23 Febbraio 2017, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019. Nel caso in esame le condotte contestate poste alla base dell'affermazione della sua pericolosità si riferiscono, invece, ad un arco temporale che va dal 2007 al 2016: pertanto la confisca sarebbe fondata su un accertamento effettuato senza una base legale determinata, in violazione del principio di legalità.

2.2. Violazione di legge: l'accertamento della pericolosità generica, presupporrebbe un "accertamento giudiziale", che nel caso di specie sarebbe carente. Segnatamente: (a) la condanna per reati di ricettazione ed uso di valori di beni contraffatti era relativa ad una condotta estremamente risalente; (b) la pronuncia n. 809 del 2020 del Tribunale di Taranto era un provvedimento di "non doversi procedere" per decorso del termine di prescrizione che non conteneva alcuna valutazione in ordine alla responsabilità; (c) la sentenza del Tribunale di Taranto numero 1757 del 2019, che aveva condannato il ricorrente per i delitti di cui agli articoli 2 ed 8 del D. lgs. n. 74 del 2000 era relativa a reati consumati nel periodo intercorrente tra l'1 agosto 2011 e il 25 settembre 2013, sicché quand'anche si volesse ritenere provata la condizione di pericolosità dell' (omissis) sulla base di tale sentenza, la stessa andrebbe limitata a tale ambito temporale. A ciò si aggiungeva che tale sentenza non sarebbe stata allegata alla proposta di misura di prevenzione; e non sarebbe stata acquisita nel corso del giudizio di appello; la stessa non risulterebbe neanche dal certificato penale richiesto dall' (omissis) nel corso dell'ultima udienza del secondo grado di giudizio.

Si deduceva, infine, che tutti gli ulteriori elementi elencati alle pagine 12- 23 del decreto impugnato non sarebbero idonei a dimostrare la pericolosità generica e che tale inidoneità riguarderebbe anche il decreto di sequestro emesso in data 31 ottobre 2017, dato che si trattava di misura cautelare reale fondata sull'accertamento del *fumus* del reato oggetto di contestazione provvisoria e non sulla rilevazione di gravi indizi di colpevolezza.

2.3. Violazione di legge: per valutare la sussistenza della condizione di pericolosità il Tribunale avrebbe tenuto conto esclusivamente di reati tributari, che non sono "lucrogenetici", in quanto la loro commissione non assicurerebbe un profitto da accrescimento patrimoniale, ma solo un risparmio d' imposta.

2.4. Violazione di legge: la Corte di appello aveva posto alla base della valutazione di sproporzione il reddito al netto dell'imposta evasa; il ricorrente deduceva che la norma che impediva di dimostrare la legittima provenienza dei beni mediante redditi dichiarati al lordo delle imposte dovute e non versate era stata introdotta dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161, ovvero in un periodo successivo a quello - che terminava nel 2016 - in cui era stata ritenuta sussistente la condizione di pericolosità sociale. Trattandosi di intervento normativo di tipo punitivo lo stesso doveva intendersi "non retroattivo", sicché il decreto impugnato doveva ritenersi illegittimo nella parte in cui aveva posto alla base del giudizio di sproporzione il reddito "al netto" delle imposte non versate.

2.5. Violazione di legge: si deduceva che ai sensi dell'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 159 del 2011 il reddito lecito in relazione al quale avrebbe dovuto essere effettuato il giudizio di proporzione non poteva essere individuato nel "reddito dichiarato al netto delle imposte dovute": opinando diversamente si opererebbe una illegittima confusione tra il "reddito prodotto legittimamente" e quello che residua al netto delle "imposte dovute"; al contrario: le disponibilità lecite avrebbero dovuto essere valutate in relazione alla liquidità prodotte in modo lecito, nulla rilevando che parte di quegli introiti l'anno successivo dovesse essere destinata al pagamento delle imposte.

2.6. Violazione di legge: nell'effettuare il giudizio di proporzione la Corte di appello aveva fatto rinvio alle "medie Istat", che individuavano le spese familiari medie e non ai parametri indicati nelle norme istitutive del reddito di cittadinanza, che, ove presi in considerazione, avrebbero abbattuto in maniera significativa il reddito necessario per sopportare le spese del nucleo familiare.

2.7. Violazione di legge: la Corte di appello avrebbe illegittimamente esteso - assente l'impugnazione del pubblico ministero - il periodo di manifestazione della pericolosità comprendendo anche l'anno 2006, mentre il Tribunale aveva circoscritto tale periodo agli anni che andavano dal 2007 al 2016.

2.8. Violazione di legge: si deduceva che potesse essere sequestrato solo il *quantum* di beni sproporzionato rispetto ai redditi leciti e che, nonostante l'argomento fosse stato introdotto con l'atto d'appello, la Corte territoriale non avrebbe indicato quale fosse il valore

complessivo dei beni oggetto di confisca per verificarne la corrispondenza al "plus valore confiscabile".

3. Ricorreva per cassazione anche il difensore di (omissis) , che deduceva.

3.1. violazione di legge: si deduceva che il ricorrente era stato considerato pericoloso generico ai sensi dell'articolo 1 lettera b) del D. lgs n. 159 del 2011 relativamente al periodo 2013-2016 sulla base di una fattispecie normativa aspecifica che ha subito una "tipizzazione" giurisprudenziale solo successivamente alla pronuncia della Corte europea dei diritti umani De Tommaso v. Italia, ovvero al 23 Febbraio 2017. Pertanto la valutazione della sussistenza della condizione della pericolosità con riguardo al periodo precedente all'intervento di conformazione giurisprudenziale sarebbe priva di base legale.

3.2. Violazione di legge: la pericolosità dell' (omissis) sarebbe stata ritenuta sulla base degli elementi tratti da un'attività di indagine, mentre il riconoscimento della condizione di pericolosità prevista dall'art. 1 lett. b) del D. lgs n. 159 del 2011 implicherebbe la necessità di un "accertamento giudiziale".

3.3. Violazione di legge: l'accertamento della pericolosità in assenza dell'accertamento di un reato idoneo a sostenerne la sussistenza implicherebbe una violazione della presunzione di innocenza tutelata dalla Convenzione europea all'articolo 6 § 2 (sulla quale si è recentemente pronunciata la Corte di Strasburgo nel caso Agapov v. Russia con sentenza del 6 ottobre 2020).

3.4. Violazione di legge: dalle prove raccolte emergerebbe che il ricorrente sarebbe un amministratore "di facciata" della società (omissis) S.r.l., mentre il vero amministratore sarebbe l' (omissis) ; tale situazione avrebbe dovuto condurre ad identificare nel ricorrente un intestatario fittizio e non un proposto.

3.5. Violazione di legge: alla base della valutazione della sussistenza della condizione di pericolosità non potevano essere reati non lucrogenetici, come quelli tributari.

3.6. Violazione di legge: il giudizio di proporzione sarebbe stato effettuato sulla base di un travisamento delle prove in quanto, dagli atti di indagine, e, segnatamente, dalla consulenza tecnica della difesa, risulterebbe che il ricorrente aveva redditi legittimi idonei a far fronte agli investimenti contestati. Inoltre non sarebbe stato considerato che il ricorrente aveva ricevuto delle donazioni da parte dei genitori.

3.7. Violazione di legge: si deduceva che la norma introdotta nell'articolo 24 primo comma del decreto legislativo 159 del 2011, che dispone che il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento dell'evasione fiscale, non può avere efficacia retroattiva e, quindi, essere applicata al periodo in relazione al quale è stata ritenuta sussistente la pericolosità

del proposto, ovvero quello compreso tra il 2013 ed il 2016, antecedente alla data della riforma, intervenuta solo il 17 ottobre del 2017.

3.8. Violazione di legge: la Corte d'appello avrebbe errato nell'individuare il proposto della misura nel ricorrente dato che gli autori dell'ipotetico reato fiscale sarebbero i genitori; al proposto non è infatti precluso giustificare investimenti sulla base di somme provenienti da terzi (in questo caso dai genitori); a ciò si aggiungeva che nel valutare la sproporzione era stata fatta una indebita confusione tra il reddito lecito ed il reddito al netto del debito di imposta.

3.9. Violazione di legge: si deduceva che la società (omissis) S.r.l. era stata costituita il 15 febbraio 2012 con un capitale sociale di 20.000 euro sottoscritto e versato integralmente dal ricorrente e che solo il 17 agosto 2015 l'assemblea dei soci aveva deliberato l'aumento del capitale sociale assorbendo quel versamento, effettuato in un periodo antecedente a quello in cui si sarebbe manifestata la pericolosità.

3.10. Violazione di legge: la Corte di appello non avrebbe indicato il *quantum* della sproporzione, rendendo impossibile ogni confronto tra il valore dei beni confiscati e le ipotetiche risorse sproporzionate.

3.11. Violazione di legge: con gli ultimi due motivi si contestava la liceità della confisca della casa di abitazione, acquistata nel dicembre 2014 e pagata attraverso le somme derivanti da un mutuo ipotecario quindicinale, che veniva estinto a partire dal 2015 con rate il cui importo sarebbe compatibile con i redditi leciti dichiarati (si trattava di rate dell'ordine di circa 6.000 euro per il 2015, di 7.000 euro per il 2016 mentre nel corso di tali anni il ricorrente ha dichiarato un reddito di oltre 22.000).

4. Ricorreva il difensore di (omissis), terza interessata, che deduceva:

4.1. violazione di legge: con i primi due motivi si deduceva che sarebbe carente la motivazione relativa alla ragione per la quale sia le quote della (omissis) S.r.l., che l'immobile sito in (omissis), dovessero considerarsi fittiziamente intestati alla ricorrente, tenuto conto che sarebbero stati acquistati in un periodo in cui tra i due non c'era vincolo matrimoniale, ma solo una relazione sentimentale. Si deduceva che non sarebbe emerso alcun atto gestorio indicativo del fatto che i beni confiscati fossero nella disponibilità dell' (omissis); si allegava, infine, che l'intestazione fittizia risulterebbe smentita dal fatto che un contratto di locazione registrato il 1 agosto 2013 indicava come proprietaria la ricorrente.

4.2. Violazione di legge: con riguardo agli altri beni confiscati alla (omissis) che aveva contratto matrimonio con (omissis) il 3 settembre 2014: non sarebbe stato chiarito perché gli stessi dovessero essere oggetto di intestazione fittizia e non di una donazione "fisiologica" nell'ambito di un rapporto matrimoniale. Si deduceva, inoltre, che

la circostanza che la (omissis) non avesse una situazione reddituale florida era un elemento non rilevante per la prova della intestazione fittizia.

4.3. Violazione di legge si deduceva che la Corte d'appello avrebbe confermato la confisca nonostante la ricorrente nel periodo 2012 -2016 avesse disponibilità reddituali compatibili con gli acquisti.

5. Ricorreva anche il difensore di (omissis) che deduceva:

5.1. violazione di legge: con i primi due motivi si deduceva che il decreto impugnato non avrebbe dimostrato che l'immobile sito in (omissis) (e donato da (omissis) alla cugina (omissis)) fosse oggetto di fittizia intestazione, limitandosi a rilevare un dato "eccentrico" rispetto al tema di prova, ovvero l'assenza di risorse lecite in capo ad (omissis). Si deduceva che non vi sarebbe nessun elemento che dimostrasse che l'immobile fosse stato fittiziamente intestato alla ricorrente tanto più che era agli atti un contratto di locazione risalente al 3 marzo 2016, che confermerebbe che la ricorrente era la proprietaria dell'immobile.

5.2. Violazione di legge: con riferimento agli altri beni confiscati si deduceva che non sarebbe stato considerato che il rapporto parentale prevedeva delle fisiologiche donazioni che non necessariamente dovevano risolversi in intestazioni fittizie.

5.3. Violazione di legge: con riferimento alle due autorimesse confiscate si deduceva che non sarebbe stata considerata come fonte di reddito lecita idonea a giustificare l'acquisto il prestito di 18.700 euro proveniente da (omissis); sul punto la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi, nonostante la circostanza fosse stata reiteratamente allegata con la prima impugnazione.

5.4. Violazione di legge con riguardo alla confisca dell'immobile sito in Leporano in via Litoranea salentina n. 1150: l'immobile in questione, oltre ad essere intestato formalmente alla ricorrente, sarebbe anche nella sua piena ed esclusiva disponibilità in quanto adibito a principale abitazione; ai fini della prova della intestazione fittizia non rilevarebbe il fatto che (omissis) aveva fornito alla figlia una provvista finanziaria per il pagamento delle rate di mutuytujo, circostanza spiegabile con le ordinarie donazioni che caratterizzano i rapporti familiari.

5.5. Violazione di legge: la Corte d'appello non avrebbe spiegato per quale ragione non aveva considerato le osservazioni dei consulenti della difesa che dimostrerebbero che la ricorrente versava in una situazione finanziaria compatibile con l'esclusiva disponibilità dei beni confiscati; con specifico riguardo all'anno 2013, per esempio, la Guardia di finanza considerava tra le uscite l'importo di euro 190.000 (per la sottoscrizione di polizze assicurative), senza considerare tra le entrate il pari importo proveniente dal bonifico di (omissis).

5.6. Violazione di legge: con gli ultimi due motivi di ricorso si contestava la confisca dell'appartamento acquistato il 18/12/2014 in (omissis) : si deduceva che non sarebbe stato considerato che l'immobile era stato acquistato con la provvista proveniente da un mutuo le cui rate venivano pagate attraverso le donazioni del padre; né che (omissis) nell'anno 2015 era ampiamente capiente (quindi capace di fornire alla figlia la provvista necessaria per pagare le rate di mutuo), mentre per l'anno 2016 la ricorrente avrebbe avuto disponibilità finanziarie idonee a soddisfare le obbligazioni relative al prestito.

6. Il difensore dei ricorrenti il 15 aprile 2022 depositava memoria con la quale ribadiva la mancanza di base legale per il riconoscimento della pericolosità generica, la mancanza di accertamenti giudiziali posti a fondamento dell'affermazione della sussistenza della condizione di pericolosità, il difetto di contraddittorio in ordine alla capacità dimostrativa della sentenza n. 1759 del 2019; la irrilevanza dell'aumento del capitale sociale della (omissis) s.r.l. avvenuto nel 2015 al fine di ritenere tali quote acquisite durante il periodo di manifestazione della pericolosità; il difetto di disponibilità "sostanziale" in capo all' (omissis) dei beni della figlia e della moglie oggetto di confisca.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo di ricorso proposto da (omissis) ed (omissis) (omissis) è infondato.

In premessa il collegio rileva che la questione della indeterminatezza della base legale in relazione alla quale è stata accertata la pericolosità non è stata devoluta con la prima impugnazione: la stessa deve essere presa ugualmente in considerazione, tenuto conto che si tratta di una questione di legalità "alta", che coinvolge la compatibilità del giudizio sulla pericolosità con parametri di rango ultralegislativo (costituzionali e convenzionali), il cui rispetto è sottoposto al costante e diffuso controllo del giudice comune, anche in assenza di specifica devoluzione.

Il ricorrente deduce che mancherebbe la "base legale" per il riconoscimento della pericolosità generica tenuto conto che, nel periodo nel quale la stessa è stata accertata, non era stata definita per via giurisprudenziale la interpretazione "tassativizzante" dell'art. 1 lett. b) del D.lgs n. 159 del 2011, che si sarebbe perfezionata solo in seguito alla pronuncia della sentenza della Corte europea dei diritti umani nel caso De Tommaso v. Italia.

La censura non può trovare accoglimento per due ordini di ragioni.

In primo luogo: è vero che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 24 del 2019, ha affermato che risulta possibile assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente

precisi alla fattispecie descritta nell'art. 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del 2011 «alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale "successiva" alla sentenza De Tommaso» (§ 12.2.). Tale affermazione deve essere tuttavia contestualizzata e valutata alla luce del complessivo percorso argomentativo tracciato dalla Corte costituzionale: percorso che dà conto di una risalente attività di definizione giurisprudenziale della pericolosità generica, antecedente alla pronuncia della Corte europea nel caso De Tommaso v. Italia.

Nella sentenza n. 24 del 2019 si legge, infatti, che «già in epoca immediatamente precedente alla sentenza De Tommaso, la giurisprudenza di legittimità aveva compiuto un commendevole sforzo di conferire, in via ermeneutica, maggiore precisione alle due fattispecie di "pericolosità generica" qui all'esame. Tale sforzo interpretativo è stato ripreso e potenziato successivamente alla pronuncia della Corte EDU, al dichiarato fine di porre rimedio al deficit di precisione in quella sede rilevato. Questa lettura convenzionalmente orientata, talora indicata come "tassativizzante", muove dal presupposto metodologico secondo cui la fase prognostica relativa alla probabilità che il soggetto delinqua in futuro è necessariamente preceduta da una fase diagnostico-constatativa, nella quale vengono accertati (con giudizio retrospettivo) gli elementi costitutivi delle cosiddette "fattispecie di pericolosità generica", attraverso un apprezzamento di «fatti», costituenti a loro volta «indicatori» della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 1 febbraio 2018-31 maggio 2018, n. 24707; sezione seconda, sentenza 4 giugno 2015-22 giugno 2015, n. 26235; sezione prima, sentenza 24 marzo 2015-17 luglio 2015, n. 31209; sezione prima, sentenza 11 febbraio 2014-5 giugno 2014, n. 23641)» (Corte cost. n. 24 del 2019, § 11.4.).

In secondo luogo: anche ove si volesse inquadrare – in assenza di un dispositivo esplicito – la sentenza n. 24 del 2019 come una sentenza "interpretativa di rigetto", deve essere riaffermato che la stessa non ha efficacia *erga omnes*. Come autorevolmente ricordato dalle Sezioni Unite nella sentenza pronunciata nel caso "Fiorentino", già la pronuncia emessa nel caso "Clarke" (Sez. U, Sentenza n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203426) aveva chiarito che «la forza preclusiva della sentenza interpretativa di rigetto è rispondente ad una precisa esigenza di coerenza interna del sistema e si traduce in un vincolo negativo di interpretazione per il giudice», che solleva la questione giudicata non fondata, nel senso che «quest'ultimo non può attribuire alla disposizione di legge la portata esegetica ritenuta non corretta dalla Corte Costituzionale, pur restando libero di optare a favore di differenti soluzioni ermeneutiche che, ancorché non coincidenti con quelle della sentenza interpretativa di rigetto, non collidano con norme e principi costituzionali». Un vincolo del genere, però, riguarda solo il giudizio *a quo*, poiché, [...] su un piano generale le sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale non sono munite dell'efficacia *erga omnes* propria delle decisioni con le quali viene dichiarata l'illegittimità costituzionale



di una disposizione di legge, per cui assumono il valore di mero precedente e non sono vincolanti per il giudice, al quale è consentito discostarsi dall'interpretazione da esse fornita e sollevare nuovamente la questione di legittimità dell'identica disposizione, per le medesime ragioni già disattese» (Sez. U, Sentenza n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 – 01, § 7.2.; nello stesso senso, Sez. U, n. 23016 del 31/03/2004, Pezzella, Rv. 227523). Per i giudici comuni diversi da quello *a quo*, dunque, si configura non già un vincolo giuridico, ma semplicemente un onere conformativo correlato al «valore persuasivo» della sentenza interpretativa di rigetto, che costituisce «un precedente autorevole nonché il risultato di una interpretazione sistematica in funzione adeguatrice proveniente dall'organo più qualificato in tema di interpretazione costituzionale» (Sez. U, n. 25 del 16/12/1998, dep. 1999, Alagni, Rv. 212075).

In sintesi: il collegio ritiene che la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, nella parte in cui ha ritenuto la compatibilità dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 con la Carta costituzionale e con la Convenzione Edu, ha preso atto di un percorso giurisprudenziale pluriennale, avviato prima della pronuncia *De Tommaso v. Italia*, e conclusosi dopo la sua pronuncia, che ha definito in modo tassativo i parametri utili per la valutazione della condizione di pericolosità: tale sentenza non ha infatti individuato alcuna cesura temporale tra un ipotetico periodo in cui la norma era "generica" e quello successivo in cui la interpretazione giurisprudenziale avrebbe definito la base legale per le valutazioni in ordine alla sussistenza della condizione di pericolosità.

Vale la pena di ricordare che la precisazione per via giurisprudenziale della norma che descrive la pericolosità è legittima solo in quanto la materia della prevenzione "non" è riconducibile a quella penale, dato che in ambiente "penale" l'esistenza di interpretazioni giurisprudenziali costanti non vale, di per sé, a colmare l'eventuale originaria carenza di precisione del precetto penale (Corte cost., sentenza n. 327 del 2008). E non ha valore normativo, neanche quando l'interpretazione provenga dalle Sezioni Unite (Corte cost.n. 230 del 2012, § 7).

Sul punto il Giudice delle leggi ha infatti chiarito che «nei paesi di tradizione continentale, e certamente in Italia» è indispensabile l'esistenza di un «diritto scritto di produzione legislativa» rispetto al quale «l'ausilio interpretativo del giudice penale non è che un *posterius* incaricato di scrutare nelle eventuali zone d'ombra» attraverso l'individuazione del «significato corretto della disposizione nell'arco delle sole opzioni che il testo autorizza e che la persona può raffigurarsi leggendolo» (sentenza n. 115 del 2018).» (Corte cost. n. 24 del 2019, § 12).

In conclusione: il collegio riafferma che la lettura "tassativizzante" della categoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, validata dalla sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019, alla luce dei principi espressi dalla Corte Edu, Grande Camera, nella sentenza 23 febbraio 2017, *De Tommaso c. Italia*, trova

applicazione anche con riferimento alle condotte antecedenti alla pronuncia del giudice delle leggi, la quale ha recepito l'interpretazione consolidata che la Corte di cassazione ha dato del contenuto della norma, consacrandola quale diritto vivente, sulla cui base sono state ritenute la sufficiente determinatezza della fattispecie nonché la prevedibilità delle conseguenze della violazione (Sez. 6, Sentenza n. 20557 del 10/06/2020, Dezi, Rv. 279556 - 01).

2. Con il secondo dei motivi dei loro rispettivi ricorsi l' (omissis) e l' (omissis) contestavano: (a) entrambi il fatto che la pericolosità non fosse stata ritenuta sulla base di accertamenti "giudiziali", ma solo sulla base di elementi raccolti in fase di indagine; (b) il solo (omissis) la capacità dimostrativa di tutti gli elementi posti a fondamento dell'accertamento della condizione di pericolosità, deducendo, tra l'altro, la mancata allegazione della sentenza n. 1757 del 2019.

Si tratta di doglianze inammissibili, sia perché non si confrontano con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che assegna rilievo anche a fonti di prova non sottoposte ad un completo vaglio giudiziale, sia perché le stesse si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

2.1. In via generale il collegio riafferma che in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (Sez. 2, Sentenza n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 31549 del 06/06/2019, Simply soc., Rv. 277225 - 05).

Si ribadisce cioè che il giudice della prevenzione può ritenere la riconducibilità del proposto ad una delle categorie di pericolosità di cui agli artt. 1 e 4 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche indipendentemente dall'esistenza di sentenze di condanna che abbiano accertato la pregressa commissione di reati, a condizione che la valutazione incidentale a tal fine compiuta non sia smentita da esiti assolutori, eccezione fatta per il caso in cui tali esiti siano dipesi dal riconoscimento di cause estintive; nondimeno detto giudice non può basare il suo accertamento su meri sospetti, ma è tenuto a prendere in considerazione fatti storicamente apprezzabili, l'efficacia dimostrativa dei quali deve essere più elevata in

relazione alla pericolosità cd. generica, con la conseguenza che la riconduzione del proposto ad una delle categorie di questa non può essere fondata su semplici informazioni contenute nelle banche dati in uso alle forze di polizia non accompagnate da aggiornamenti in ordine ai relativi sviluppi procedurali (Sez. 1, Sentenza n. 36080 del 11/09/2020, Cavazza, Rv. 280207 - 01).

2.2. Chiarito che la sussistenza della condizione di pericolosità può essere dimostrata anche sulla base di elementi tratti da attività investigativa, con riguardo specifico alle doglianze proposte da (omissis), il collegio rileva che si tratta di doglianze non consentite in sede di legittimità in quanto si risolvono nella richiesta di una rivalutazione del merito della capacità dimostrativa delle prove, o, al più, nella allegazione di un vizio di motivazione non proponibile in Cassazione nella materia della prevenzione.

Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la pericolosità generica veniva dimostrata dai giudici di merito, con valutazione conforme ed omogenea nei due gradi di giudizio, sulla base della convergenza di una serie di elementi ritenuti - con motivazione ineccepibile e sicuramente non apparente - univocamente indicativi della sussistenza della pre-condizione legittimante la confisca.

Con specifico riguardo alle doglianze relative alla mancata allegazione della sentenza n. 1757 del 2019, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto, la sentenza in questione veniva regolarmente acquisita con ordinanza del 7 luglio 2021 (richiamata anche dalla sentenza di primo grado che, a pag. 31, dava atto dell'acquisizione degli atti relativi al procedimento 1417 del 2016).

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di (omissis), e con il quinto motivo proposto nell'interesse di (omissis), si contestava la idoneità dei reati di "evasione fiscale" a produrre reddito illecito e, dunque, a generare le risorse illecite con le quali sarebbero stati acquisiti i beni oggetto di confisca.

Si tratta di motivi infondati.

Il collegio ribadisce che - contrariamente a quanto dedotto - il reato previsto dall'art. 2 D.lgs n. 74\2000 è "lucrogenetico", ovvero idoneo a produrre reddito illecito.

In materia si sono espresse autorevolmente le Sezioni unite che hanno affermato che in tema di confisca di prevenzione di cui all'art. 2 ter legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente art. 24 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, implicitamente affermando la sicura idoneità a produrre reddito illecito seppure nella dimensione del "risparmio da mancato versamento da imposta dovuta" (Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244 - 01).

Tale percorso interpretativo è stato condiviso dalla giurisprudenza che ha affermato che la sistematica condotta di evasione fiscale, di rilievo penale, e la conseguente immissione di capitali di provenienza non lecita in un complesso aziendale - che comporta l'impossibilità di scindere tra eventuali componenti sane, riferibili ad attività imprenditoriale lecita, e apporto di capitali illeciti -, nonché il considerevole divario tra l'ammontare dei redditi ufficiali e la misura degli investimenti effettuati nelle società riferibili al proposto, rappresentano elementi rilevanti al fine dell'inquadramento del predetto nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett.b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e della conseguente applicazione della confisca di prevenzione di immobili e quote sociali nella disponibilità del medesimo, anche se formalmente intestati a terzi (Sez. 2, Sentenza n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679 - 02).

Ancora, con interpretazione che si condivide, si è affermato che le condotte fraudolente previste dagli artt. 2 e 3 D.lgs n. 74 del 2000 «possono in effetti costituire (e sovente lo sono) la manifestazione di gravi perturbamenti e/o alterazioni del mercato dei beni e dei servizi; è noto ad es. che con le truffe in materia di IVA che avvengono nel commercio intra comunitario (cd. frodi carosello), i soggetti coinvolti locupletano non solo il mancato versamento dell'imposta, ma anche maggiori ricavi derivanti dalla possibilità di vendere i beni a prezzi più bassi dei concorrenti. Ebbene, positivi accertamenti dell'avvenuta reiterazione di tali condotte possono in linea astratta e sempre in relazione alla specificità della fattispecie far ritenere che il soggetto responsabile viva abitualmente dei relativi proventi, complessivamente considerati, determinandosi quella sorta di tendenziale confusione tra patrimonio di origine lecita e incrementi derivanti da condotte illecite di evasione tributaria che sta alla base del principio affermato da Sez. U, sent. n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260244 nonché, per l'evasione contributiva, da Sez. 1 sent. n. 32032 del 10/06/2013, De Angelis, Rv. 256450» (Sez. 6, Sentenza n. 53003 del 21/09/2017, D'Alessandro, Rv. 272267 - 0).

La sentenza da ultimo citata distingue tra reati fiscali a struttura fraudolenta ed altri, ritenendo i primi sicuramente idonei a produrre reddito illecito. Ed è nella prospettiva di tale distinzione che deve essere letta l'affermazione (alla base del ricorso) secondo cui il requisito della pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca non può essere desunto dal mero "status" di evasore fiscale seriale, in quanto, per stabilire se il proposto viva abitualmente con i proventi dell'attività delittuosa, occorre considerare la struttura dei reati commessi - assumendo rilievo le sole condotte fraudolente generatrici di risorse (Sez. 6, Sentenza n. 53003 del 21/09/2017, D'Alessandro, Rv. 272267 - 01).

4. Con il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di (omissis) e con il settimo motivo proposto nell'interesse di (omissis) si denunciava l'illegittimità dell'applicazione retroattiva della legge 61 del 2017 nella parte in cui esclude



che la sproporzione possa essere giustificata sulla base delle disponibilità di somme imputabili ad imposte dovute e non versate.

Si tratta di doglianze inammissibili in quanto proposte per la prima volta con il ricorso per cassazione, con insanabile frattura della catena devolutiva.

A ciò si aggiunge che la materia della prevenzione è pacificamente esclusa da quella "penale" e che, pertanto, alla stessa non si applicano le regole previste dall'art. 2 cod. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 5536 del 15/01/2016, Bevilacqua, Rv. 265957 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264322 - 01).

5. Con il quinto motivo proposto nell'interesse di (omissis) e con la seconda parte dell'ottavo motivo proposto nell'interesse di (omissis) si deduceva che il giudizio di proporzione doveva essere effettuato tenendo in considerazione il reddito al lordo dell'imposta dovuta, dato che le risorse dei propositi, fino alla scadenza fissata per il pagamento delle imposte, sarebbero state nella loro legittima disponibilità.

Si tratta di motivi inammissibili in quanto generici.

Il collegio rileva che quando, come nel caso in esame, l'evasione riguarda più anni, connotati da una evasione "seriale", la disponibilità delle risorse può ritenersi legittima solo per il primo (breve) segmento temporale antecedente alla scadenza del termine per il pagamento delle imposte, segmento compreso nel più ampio periodo nel quale è stata riconosciuta la condizione di pericolosità correlata alla continua attività di evasione. Per gli anni successivi a tale limitato periodo, invece, l'evasione fiscale è stata consumata e - come esplicitamente riconosciuto dal legislatore - la stessa rileva al fine del giudizio di proporzione, nel senso che è inidonea a giustificare la disponibilità lecita delle risorse in capo al proposto.

Ebbene: rispetto al limitato periodo temporale relativo al primo anno del periodo di pericolosità antecedente alla scadenza del termine per pagare il debito di imposta il ricorrente non ha indicato "quali" beni sarebbero stati acquisiti con tali ipotetiche risorse lecite.

Il ricorso, pertanto, sul punto è generico ed inammissibile.

6. Con l'ultimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di (omissis) e con il decimo motivo proposto nell'interesse di (omissis) si deduceva che la confisca non sarebbe stata disposta sulla base della precisa identificazione del *quantum* di risorse "in eccesso" rispetto ai redditi leciti disponibili.

Si tratta di doglianze inammissibili in quanto non consentite in sede di legittimità; con le stesse, infatti, non si denuncia una violazione di legge - unico vizio proponibile in cassazione nella materia della prevenzione - ma piuttosto un vizio di motivazione, non consentito.

Si ribadisce sul punto che nella materia delle misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (*ex multis*: Sez. 6, Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284).

La legittimità della limitazione è stata ribadita dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 260246) ed è stata confermata anche dal Giudice delle leggi. La Corte costituzionale, infatti, decidendo in ordine alla ammissibilità della eccezione che poneva in dubbio la legittimità della restrizione del sindacato di legittimità in materia di prevenzione reale ha chiarito che «le peculiarità del procedimento di prevenzione devono [...] essere valutate alla luce della specifica *ratio* della confisca in esame, una *ratio* che, come ha affermato questa Corte, da un lato, "comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al "circuito economico" di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo" e, dall'altro, "a differenza di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge dunque la misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso" (sentenza n. 335 del 1996)» (sentenza n. 21 del 2012). Il sistema delle misure di prevenzione ha dunque una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce "presupposto ineludibile", e, una volta giudicata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956 (sentenza n. 321 del 2004) rispetto alle misure personali, sarebbe irrazionale il sistema che si verrebbe a delineare ritenendo invece fondata l'analoga questione relativa alla confisca di prevenzione. Si determinerebbe, infatti, una diversa estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento» (Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106).

Con riferimento alle specifiche doglianze allegate il collegio rileva, peraltro, che – contrariamente a quanto dedotto – il tema della sproporzione e della sua correlazione al *quantum* confiscato è stato trattato dalla Corte di appello, che ha rilevato che dalla proposta e dai relativi allegati si evinceva agevolmente che i valori dei cespiti immobiliari e mobiliari erano tratti dagli atti di acquisto e che la difesa non aveva fornito elementi che consentissero di ritenerli erronei, distanti dalla realtà, ovvero ascrivibili ad eventuali fatti sopravvenuti; pertanto la valutazione in termini di congruità dei cespiti confiscati



rispetto alla sproporzione, puntualmente accertata, era stata condotta alla stregua di tali valori, contestati solo genericamente con la prima impugnazione (pag. 31 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione sicuramente non apparente, che non si presta ad alcuna censura in questa sede.

7. I motivi di ricorso proposti nell'esclusivo interesse dell' (omissis) .

7.2. Il sesto motivo di ricorso, con il quale si contestava che per il giudizio di proporzione si era fatto ricorso alle medie Istat, e non ai parametri utili per concedere il reddito di cittadinanza, è infondato.

Il collegio ribadisce che, nella materia della prevenzione, il riferimento ai parametri Istat ha un valore meramente indiziario e non probatorio, dato che le elaborazioni statistiche forniscono un risultato di tipo essenzialmente indiziario circa l'effettività delle spese, restando a carico della parte interessata l'onere dimostrativo della propria capacità di investimento (Sez. 2, Sentenza n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361; Sez. 5, Sentenza n. 14047 del 04/02/2016 Fiammetta, Rv. 266426 - 01).

Ciò premesso il collegio rileva che, mentre i parametri Istat fanno riferimento alla spesa media di famiglie che "non" versano in condizioni di indigenza, diversamente il reddito di cittadinanza è stato introdotto proprio per sostenere famiglie in difficoltà economica (tra le quali non può certo essere ricompresa quella facente capo agli (omissis) ).

Invero le misure di prevenzione colpiscono patrimoni cospicui, sproporzionati rispetto a redditi leciti (pur esistenti) e non si rivolgono, di certo, a patrimoni "minimi", riferibili a famiglie in difficoltà, in ipotesi bisognose di sussidi per affrontare una condizione di sostanziale povertà. Non vi sono ragioni, dunque, per utilizzare in tale ambito i parametri reddituali introdotti dalla normativa relativa al reddito di cittadinanza, mentre conserva valore indiziario la spesa media calcolata sulla base dei parametri Istat.

7.3. Con il settimo motivo di ricorso proposto nell'interesse dell' (omissis) si contestava l'illegittima estensione del periodo di pericolosità nel quale la Corte di appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, aveva ricompreso nel periodo di manifestazione della pericolosità anche l'anno 2006, che era stato invece escluso dal Tribunale (pag. 48 del provvedimento di primo grado).

In materia il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui il divieto di *reformatio in peius* previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. per il giudizio di appello, pur non essendo espressamente richiamato dall'art. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, opera anche nel procedimento di prevenzione. La Corte ha precisato che tale divieto opera solo in relazione all'esito del giudizio e risulta violato nel caso in cui il contenuto precettivo della decisione di appello comporti, in assenza di impugnazione della pubblica accusa, un

trattamento peggiore rispetto a quello inflitto in primo grado in termini di maggior durata temporale della misura di prevenzione, di inflizione di una misura più restrittiva o di incremento dei beni assoggettati a confisca (Sez. 1, Sentenza n. 25907 del 15/01/2021 Rv. 281447 - 01)

Nel caso in esame il motivo è inammissibile in quanto generico: il ricorrente non ha indicato quali sarebbero i beni acquisiti nell'anno 2006 vincolati illegittimamente a causa dell'estensione del periodo di pericolosità e, dunque, in che modo l'estensione avrebbe in concreto aggravato gli effetti della confisca producendo un trattamento peggiore per il proposto.

8.I motivi di ricorso proposti nell'interesse esclusivo di (omissis) .

8.1. Con il terzo motivo di ricorso si contestava la violazione della presunzione di innocenza deducendo che, in assenza di una condanna, la rilevazione della condizione di pericolosità generica implicherebbe un "cripto accertamento" di responsabilità, incompatibile con il diritto ad essere considerati non colpevoli tutelato sia dall'art. 27 della Costituzione, che dall'art. 6, § 2 della Convenzione europea dei diritti umani.

8.1.1. Il collegio ritiene che si tratti di una doglianza infondata per almeno due ordini di ragioni.

(a) In primo luogo: la "condizione di pericolosità" alla base della confisca di prevenzione non presuppone un compiuto accertamento di responsabilità per condotte penalmente rilevanti, dato che la sussistenza della stessa - ontologicamente diversa dalla responsabilità penale - può ricavarsi anche da elementi tratti da attività investigative o raccolti nell'ambito di procedimenti che si concludono con una sentenza di assoluzione (sempre che la stessa non dichiari l'insussistenza del reato).

A ciò si aggiunge che le valutazioni che caratterizzano il giudizio di prevenzione e che si risolvono nel giudizio in ordine alla sussistenza della condizione di pericolosità, si distinguono anche da quelle relative alla responsabilità civile "da reato" (cui si riferiscono i casi che hanno generato il contenzioso di fronte alla Corte di Strasburgo). I giudizi in ordine alla responsabilità civile "di regola" presuppongono l'accertamento di una condotta illecita in ipotesi inquadrabile come reato (anche se non sempre, dato che se gli accertamenti sono effettuati in sede civile le valutazioni in ordine all'elemento soggettivo sono effettuate sulla base di parametri differenti da quelli che regolano l'accertamento penale).

(b) In secondo luogo: la giurisprudenza della Corte Edu, quando ha rilevato violazioni della presunzione di innocenza, ha censurato l'adeguatezza del lessico utilizzato nella stesura dei provvedimenti, affermando che, quando devono essere effettuate valutazioni che non presuppongono la condanna (che in concreto non è stata neanche inflitta), le



sentenze non possono evocare la colpevolezza in assenza di un compiuto accertamento di responsabilità.

In sintesi: il giudizio di prevenzione è funzionale a valutare la "condizione di pericolosità", che è nettamente distinta dalla responsabilità penale; tale indipendenza non rende aprioristicamente immuni i giudizi di prevenzione dal rischio di violare la presunzione di innocenza; la violazione del diritto ad essere "trattati" come innocenti in assenza di una pronuncia di responsabilità penale risiede infatti, primariamente, nell'utilizzo di una struttura lessicale evocativa della colpevolezza in assenza di condanna (Corte Edu, 18 novembre 2021, Marinoni v. Italia; Corte Edu, 6 ottobre 2020, Agapov. V. Russia; Corte Edu, 20 ottobre 2020, Pasquini v. San Marino).

8.1.2. Nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto la sussistenza della condizione di pericolosità di (omissis) sulla base di elementi investigativi non ancora sottoposti al vaglio dibattimentale, ma comunque ritenuti indicativi della pericolosità generica del proposto, facendo espresso riferimento ai procedimenti - in fase investigativa - dai quali gli stessi venivano tratti, senza anticipare alcun giudizio di colpevolezza (pagg. 15 e ss. della sentenza impugnata).

8.2. I restanti motivi di ricorso proposti nell'interesse di (omissis) sono inammissibili.

Ci si riferisce: (a) al quarto motivo, con il quale si deduceva che era il ricorrente un amministratore "di facciata" della società (omissis) S.r.l., non identificabile come "proposto"; (b) al sesto motivo, con il quale si contestava il giudizio di proporzione; (c) all'ottavo motivo, con il quale si allegava che lo stesso aveva avuto consistenti donazioni da parte dei genitori; (d) al nono motivo, con il quale si contestava la confiscabilità dell'aumento (20.000 euro) del capitale sociale dell'(omissis) S.r.l., effettuato nel 2012, ovvero prima del manifestarsi della condizione di pericolosità; (e) all'undicesimo ed al dodicesimo motivo con i quali si contestava la confisca della casa di abitazione.

La Corte d'appello rilevava che la difesa non aveva specificato, né documentato, quali fossero le somme che i genitori del ricorrente avrebbero elargito al figlio per effettuare gli acquisti dei beni sottoposti a confisca: si tratta di un rilievo decisivo in quanto la mancata identificazione dei versamenti ha inibito ogni accertamento in ordine alla proporzione al netto delle presunte donazioni (pag. 25 della sentenza impugnata).

Anche la doglianza relativa alla rilevanza dell'aumento di capitale risalente al 2012 è stata trattata dalla Corte di appello con motivazione non apparente: la stessa riteneva decisivo il periodo nel quale era stato deliberato l'aumento di capitale, ovvero il 2015, anche tenuto conto del fatto che i versamenti imputabili al ricorrente risultavano annotati in contabilità come eseguiti "in contanti", il che inibiva qualunque tracciabilità e verifica in ordine alla effettività del conferimento (pag. 26 della sentenza impugnata).

Le contestazioni relative alla fittizietà del ruolo del ricorrente nell'ambito della società (omissis) S.r.l. e circa la confiscabilità della casa di abitazione sono anch'essi inammissibili, sia in quanto sono state proposte per la prima volta con il ricorso per Cassazione, con insanabile frattura della catena devolutiva, sia perché con le stesse non si è allegata alcuna violazione di legge (si richiama la giurisprudenza citata sub § 6).

Infine: il giudizio di proporzione risulta effettuato con motivazione esaustiva ed accurata, non inquadabile come motivazione apparente, anche tenuto conto del fatto che, contrariamente a quanto dedotto, sono state prese accuratamente in esame le allegazioni difensive e, segnatamente, quelle veicolate nel processo attraverso la consulenza tecnica di parte (pag. 25 della sentenza impugnata). La contestazione - rieditata con il ricorso per Cassazione - si risolve nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove ed, in ultima istanza, nella richiesta di accogliere una tesi alternativa rispetto a quella sposata dai giudici di merito, attività escluse dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

9. Sono infondati anche i ricorsi proposti nell'interesse della (omissis) e di (omissis), terze interessate.

9.1. Con riguardo al difetto di prova in ordine alla fittizietà delle intestazioni, entrambe le ricorrenti allegavano che non sarebbe stato dimostrato che i beni confiscati fossero nella disponibilità dell' (omissis), né che lo stesso esercitasse una effettiva signoria sugli stessi.

Sul punto le Sezioni Unite hanno affermato che la disponibilità dei beni in capo al soggetto indiziato di pericolosità «non è riconducibile, secondo una pacifica linea interpretativa (Sez. 2, n. 35628 del 23/06/2004, Palumbo, Rv. 229726; Sez. 2, n. 6977 del 2011, Battaglia, cit.; Sez. 5, n. 14287 del 23/01/2013, Savastano, non mass.), esclusivamente alla presenza di una relazione materiale o naturalistica, ma va rigorosamente accertata con riferimento a tutte le situazioni nelle quali l'utilizzo dei beni, pur formalmente schermato attraverso l'interposizione di un terzo, ricade nella sfera degli interessi economici o comunque nella signoria di fatto del proposto, che ne risulti essere l'effettivo *dominus*, potendone determinare la destinazione o l'impiego». Ed ha ribadito «che il circoscritto ambito di applicazione delle presunzioni stabilite dall'art. 26, comma 2, non comporta che, al di fuori dei presupposti di funzionamento di tali regole, i rapporti di parentela, affinità e convivenza ivi esplicitati siano circostanze prive di sensibile rilievo nell'ottica della declaratoria di nullità motivata dalla fittizietà, ma significa solo che le stesse, lungi dal giustificare l'inversione probatoria imposta *ex lege*, «finiranno per costituire uno dei possibili momenti logici utili per pervenire alla possibile affermazione della interposizione senza che operi la presunzione di legge». In tal senso, nel novero delle situazioni concretamente rilevanti ai fini dell'individuazione del carattere puramente

formale dell'intestazione possono farsi rientrare le circostanze e gli elementi indiziari più diversi, come quelli inerenti alla prossimità delle relazioni in ambito familiare (ivi comprese quelle con le persone destinatarie delle regole presuntive fissate dall'art. 26), ovvero ai rapporti di tipo affettivo e sentimentale, lavorativo e di collaborazione, poiché sintomatici, tutti, di un più intenso legame che può rendere particolarmente agevole l'operazione di fittizia intestazione da parte del proposto. Ulteriori elementi indicativi ai fini dell'accertamento della disponibilità indiretta possono utilmente inferirsi dalla eventuale intromissione del proposto nella gestione del bene, ovvero dalla incapacità del terzo, sotto il profilo economico, di acquisirne la titolarità, specie nell'ipotesi in cui il terzo intestatario non alleghi circostanze idonee a prospettare una diversa configurazione del rapporto, o una diversa provenienza delle risorse necessarie all'acquisto del bene. Si tratta di indizi pregnanti, la cui valorizzazione all'interno del procedimento di prevenzione patrimoniale è ritenuta particolarmente opportuna (Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254282; Sez. 6, n. 18807 del 30/10/2012, dep. 2013, Martino, Rv. 255091; Sez. 5, n. 20743 del 07/05/2014, D'Agostino, non mass.), poiché essi, specie se esaminati unitariamente, contribuiscono a formare la prova necessaria per la individuazione del reale *dominus* dell'operazione e la conseguente adozione del provvedimento ablativo. Siffatto *modus procedendi* è perfettamente compatibile, del resto, con i principi che regolano la distribuzione dell'onere della prova, giacché non si tratta di addossare al terzo, sia esso estraneo ovvero legato da un rapporto di parentela, l'onere di provare la corrispondenza fra titolarità formale ed effettiva, ma di valorizzare gli elementi indiziari legittimamente acquisiti (relazione del terzo col proposto, sproporzione tra acquisti e capacità reddituali, intromissione del proposto nella gestione del bene) per risolvere le problematiche connesse all'accertamento della disponibilità indiretta (Sez. 5, n. 29137 del 15/05/2015, Masellis, non mass.)» (Sez. U, Sentenza n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, De Angelis, Rv. 270084 - 01, § 11)

9.2. Nel caso in esame la Corte di appello, in coerenza con tali condivise linee ermeneutiche, prendeva atto che gli acquisti erano stati effettuati comunque fuori dall'arco temporale che consente l'attivazione della presunzione prevista dall'articolo 26 del Codice antimafia, e non faceva pertanto ricorso alle presunzioni, ma effettuava la valutazione complessiva ed integrata di tutti gli elementi raccolti, che venivano ritenuti univocamente convergenti nell'indicare la intestazione fittizia dei beni confiscati alle ricorrenti.

La Corte di merito valorizzava infatti sia la capacità indiziaria del vincolo affettivo e/o parentale, sia la assenza in capo alle ricorrenti di risorse utili per giustificare gli acquisti, così riconducendo i beni confiscati alla sostanziale signoria dell' (omissis) .

Segnatamente: (a) con riguardo al fabbricato formalmente intestato all' (omissis) (omissis) sito in (omissis) , veniva evidenziato che la ricorrente non

aveva la disponibilità economica delle somme necessarie per l'acquisto (come evidenziato dalla ricostruzione effettuata dalla Guardia di finanza nella nota del 19 luglio 2019); (b) contrariamente a quanto dedotto, venivano valutati tra le entrate lecite sia il prestito proveniente dalla zia (omissis) , che le somme ricevute a titolo di cauzione per la locazione di alcuni immobili, oltre che il finanziamento di 16.000 euro ricevuto nel 2013 dalla (omissis) ; tali entrate non erano comunque sufficienti a giustificare gli acquisti; (c) analoghe conclusioni venivano raggiunte per l'immobile sito in Leporano in via Litoranea salentina n. 1150: anche in questo caso la figlia dell' (omissis) non era in grado di pagare le rate del mutuo dato che la stessa nel periodo era impegnata negli studi e non produceva reddito.

Anche con riferimento alla (omissis) , prima convivente e poi moglie dell' (omissis) , il compendio indiziario raccolto veniva valutato con accuratezza: la Corte di appello rilevava come il finanziamento ottenuto dalla (omissis) non era idoneo a giustificare gli acquisti dei beni confiscati, tenuto conto della sproporzione tra entrate lecite ed uscite del nucleo familiare dell' (omissis) e la assenza di significative fonti di reddito in capo alla (omissis). Veniva ritenuta pertanto, con motivazione tutt'altro che apparente, la univoca convergenza di tali elementi verso l'indicazione della sostanziale disponibilità dei beni confiscati in capo all' (omissis) .

9.2. I motivi di ricorso proposti nell'esclusivo interesse di (omissis) sono inammissibili in quanto dedotti per la prima volta con il ricorso per Cassazione e non avanzati con la prima impugnazione.

Si registra in questo caso una insanabile frattura della catena devolutiva: né la questione del vincolo matrimoniale "successivo" all'unione sentimentale, l'unica che avrebbe unito la ricorrente all' (omissis) nel periodo cui si sarebbe verificata la intestazione fittizia, né la questione della riferibilità dell'intestazione ad una "fisiologica" donazione, né - infine - la questione della proporzione tra le disponibilità della ricorrente e l'acquisto dei beni confiscati sono state proposte con l'atto di appello, con il quale si contestavano solo il tema della legittimità del finanziamento bancario di 20.000 e l'inesistenza di rilevanti pendenze nei confronti dell'erario (pag. 4 dell'atto di impugnazione).

9.3. Anche i restanti motivi di ricorso proposto nell'interesse esclusivo di (omissis) (omissis) risultano inammissibili.

La ricorrente proponeva deduceva infatti questioni non allegare con la prima impugnazione, con insanabile frattura della catena devolutiva

Invero con la prima impugnazione la ricorrente aveva allegato solo (a) l'autonomia del suo nucleo familiare rispetto a quello del padre, (b) il fatto che la stessa il 28 Febbraio 2012 acquistava i due locali per autorimessa confiscati con la provvista finanziaria fornita dalla zia (omissis) , (c) la capienza delle sue disponibilità economiche rispetto al debito relativo al mutuo dell'immobile sito in (omissis) .

Ebbene, rispetto a tale griglia di contestazioni, quelle proposte con il ricorso per Cassazione risultano, da un lato, meramente "reiterative" e riconducibili alla richiesta di rivalutazione nel merito della capacità dimostrative delle prove (ci si riferisce al terzo motivo che riguarda l'acquisto dei boxes con le fonti derivate dalla donazione della (omissis) e del quinto, del sesto e del settimo motivo circa la compatibilità della situazione finanziaria della ricorrente con l'acquisto dei beni confiscati); dall'altro, "nuove", ovvero non proposte con l'appello (ci si riferisce al secondo ed al quarto motivo relativi alla riconduzione della intestazione alle fisiologiche donazioni intercorrenti tra padre e figlia ed alla carenza di dimostrazione della "effettiva" disponibilità di tali beni in capo all' (omissis) ).

2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso le parti che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.

**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma, il giorno 28 aprile 2022

L'estensore

Sandra Recchione  
*Sandra Recchione*

Il Presidente

Piero Messini D'Agostini  
*Piero Messini D'Agostini*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 30 GIU. 2022



Il Cancelliere  
CANCELLIERE  
Claudia Pianelli  
*Claudia Pianelli*